

Sovraindebitamento - Decreto di omologa - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4326 del 19/02/2024 (Rv. 670270-01)

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - decreti - Reclamo - Termine di decorrenza - Individuazione - Art. 327 c.p.c. - Applicabilità.

In materia di reclamo avverso il decreto di omologazione dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, il rinvio operato dall'art. 12, comma 2, della l. n. 3 del 2012, all'art. 739 c.p.c. è compatibile con la decorrenza del relativo termine di proposizione di dieci giorni dalla comunicazione da parte della cancelleria, in forma integrale, del provvedimento, mentre nell'ipotesi di comunicazione da parte della cancelleria del solo dispositivo resta applicabile il più lungo termine previsto dall'art. 327 c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4326 del 19/02/2024 (Rv. 670270-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_739, Cod_Proc_Civ_art_327